



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 14/10/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 13 settembre 2010, n. 433

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale delle Bonifiche - Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Parere motivato.

L'anno 2010 addì 13 del mese di Settembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS, Ing. Gennaro Russo ha adottato il seguente provvedimento

Premesso che:

- con nota prot. n. A00/090/4443 del 17.07.2009, il Servizio dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, avviava la fase di consultazione preliminare relativa alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale delle Bonifiche, volta a condividere con i soggetti con competenze ambientali la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e il loro livello di dettaglio;
- con nota prot.n. 1950 del 29.07.2009, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche al prot. n. 4792 del 31.07.2009 e agli atti di quest'Ufficio, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale trasmetteva il questionario di scoping compilato con alcune osservazioni;
- con nota prot. n. A00/090/4955 del 12.08.2009, acquisita al prot. Uff. n. 10300 del 26.08.2009, il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche depositava presso l'Ufficio VAS il piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica;
- con nota prot. n. 10673 dell'11.09.2009, l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, riscontrando la nota di avvio della fase di consultazione preliminare, comunicava al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche la necessità della valutazione di incidenza per il piano;
- con nota prot. n. 43666 del 21.10.2009, acquisita al prot. Uff. n. 12294 del 09.11.2009, il Comune di Putignano inviava, all'Ufficio VAS e al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, un'osservazione relativa ad alcuni siti potenzialmente contaminati;
- con nota prot. n. 49024 del 02.11.2009, acquisita al prot. Uff. n. 12853 del 24.11.2009, la Provincia di Taranto trasmetteva, all'Ufficio VAS e al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, un'osservazione del Comune di Manduria, inviata con nota prot. n. 28427 del 16.10.2009, relativa ad un sito potenzialmente contaminato
- con nota prot. n. A00/090/2315 del 15.04.2010, acquisita al prot. Uff. n. 5671 del 20.04.2010, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica inviava la documentazione relativa allo svolgimento delle consultazioni al fine dell'espressione del parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale Strategica;
- con nota prot. n. 6349 del 05.05.2010, l'Ufficio VAS richiedeva all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità il parere di Valutazione d'Incidenza;
- con nota prot. n. 7030 del 19.05.2010 l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità trasmetteva il parere di

Valutazione di Incidenza sul Piano Regionale delle Bonifiche.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si ritiene di esprimere il seguente parere motivato:

INTRODUZIONE

Il Piano Regionale delle Bonifiche rientra nella categoria di piano individuata dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e come tale è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica.

Nell'ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:

- l'Autorità procedente è il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (ora Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica), dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008).

Data la presenza di siti della Rete Natura2000 sul territorio interessato dal piano, il Piano Regionale delle Bonifiche è soggetto alla Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 357/97. Ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica" (adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008), la Valutazione Ambientale Strategica contiene al suo interno la procedura di Valutazione di Incidenza.

Autorità competente per la Valutazione di Incidenza è l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e s.m.i., relativamente "ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti"; il parere di Valutazione di Incidenza è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357/97 e s.m.i..

CONSULTAZIONE

La fase di consultazione preliminare (scoping), volta a condividere con i soggetti con competenze ambientali la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e il loro livello di dettaglio, è stata avviata dall'Autorità procedente inviando a tali soggetti il documento di scoping con allegato un questionario per la raccolta di contributi. La consultazione è stata agevolata dalla pubblicazione del documento sul sito web istituzionale della Regione Puglia. Durante tale fase sono state formulate alcune osservazioni dalle Autorità con competenza ambientale, puntualmente controdedotte nel Rapporto Ambientale, ad eccezione di quelle inviate dall'ATO Puglia con nota prot.n. 1950 del 29.07.2009.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di inserire nel Rapporto Ambientale tali osservazioni nonché le relative controdeduzioni.

In seguito alla fase di scoping, l'Autorità procedente ha redatto il Rapporto Ambientale ed ha avviato la fase di consultazione ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. per il recepimento di eventuali suggerimenti e osservazioni da parte del pubblico interessato e/o dei soggetti con competenza ambientale. La proposta di piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati depositati per 60 giorni presso gli uffici dell'Autorità procedente, dell'Autorità competente, delle Province, e resi disponibili sul sito web dell'Autorità procedente e competente. Di tale deposito è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP n. 127 del 19.08.2010).

Durante il periodo di deposito sono pervenute alcune osservazioni, in particolare segnalazioni di siti inquinati da parte di comuni e province, che, unitamente alle modifiche apportate al piano, sono state

sintetizzate nella nota prot. n. A00/090/2315 del 15.04.2010.

Degli esiti della fase di consultazione e in particolare modo delle motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati ritenuti non inerenti si dovrà dare atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ATTIVITA' TECNICO-ISTRUTTORIA

L'attività tecnico-istruttoria è stata avviata sul piano, sul Rapporto Ambientale, così come depositati con nota prot. n. A00/090/4955 del 12.08.2009, e sugli esiti delle consultazioni, trasmessi con nota prot. n. A00/090/2315 del 15.04.2010.

Valutazione del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale del Piano Regionale delle Bonifiche è stato valutato con riferimento ai principali contenuti indicati nell'Allegato VI del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell'istruttoria espletata.

a. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano

Il Capitolo 2 del Rapporto Ambientale analizza il contesto operativo di riferimento e illustra i contenuti e gli obiettivi del piano.

Relativamente ai contenuti del piano delle bonifiche, questi vengono definiti dall'art. 199 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APATora ISPRA)
- l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti
- le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività recupero rifiuti urbani
- la stima degli oneri finanziari
- le modalità di smaltimento dei materiali da asportare

Il censimento dei siti ed il loro inserimento nell'anagrafe è un compito che viene posto in capo alle Regioni dall'art. 251 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e a tal fine la Regione Puglia ha costruito ed avviato l'anagrafe regionale dei siti contaminati. Poiché l'aggiornamento dell'anagrafe ad oggi non risulta completato, viene effettuato l'aggiornamento dello stato dell'arte degli interventi di bonifica e caratterizzazione e quindi proposto un metodo di valutazione del rischio per la gerarchizzazione dei siti in modo da definire le esigenze finanziarie derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti secondo la gerarchia così definita.

In base a tali contenuti l'obiettivo generale del piano, di valutazione dello stato di inquinamento delle matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee derivanti da attività antropiche e di risanamento delle aree del territorio regionale che presentano situazioni di rischio sanitario ed ambientale, viene declinato nei seguenti obiettivi operativi, opportunamente sintetizzati nel Rapporto Ambientale:

Obiettivo Realizzativo 1 (OR1): Aggiornamento stato dell'arte interventi di bonifica

Obiettivo Realizzativo 2 (OR2): Definizione metodologia per individuare le priorità di intervento

Obiettivo Realizzativo 3 (OR3): Aggiornamento elenco dei siti da bonificare

Obiettivo Realizzativo 4 (OR4): Aggiornamento anagrafe siti inquinati ed inserimento dati in anagrafica

Obiettivo Realizzativo 5 (OR5): Definizione delle linee guida per la presentazione delle garanzie finanziarie

Obiettivo Realizzativo 6 (OR6): Definizione delle linee guida per la selezione delle tecnologie di bonifica

Il piano in esame, che pur definisce le strategie e le linee essenziali in termini di organizzazione e pianificazione delle attività, costituisce in realtà uno stralcio del piano complessivo (PSB) e verrà in seguito completato dal Documento di Completamento ed Aggiornamento (DAC), che definirà

sostanzialmente la gerarchia dei siti da sottoporre ad interventi di bonifica, classificati secondo la metodologia proposta ed inseriti nell'elenco degli interventi di bonifica.

Si sottolinea tuttavia che, in attesa dell'elaborazione del DAC, è stato adottato un ordine di priorità per i siti individuati alla data di redazione del piano, che fa riferimento fondamentalmente alla necessità del completamento degli interventi già avviati e/o già finanziati e alle segnalazioni di comuni e province.

Nel Rapporto Ambientale si riferisce che "il Documento di Aggiornamento e Completamento (DAC) costituisce un documento applicativo delle scelte metodologiche del PSB pertanto, essendo stati gli impatti ambientali di tali scelte già valutati nell'ambito del presente Rapporto Ambientale, si ritiene che il DAC non debba essere assoggettato a VAS., fermo restando l'eventuale parere discordante a tal proposito dell'Autorità Competente".

Nell'ottica della non duplicazione delle valutazioni, ai sensi del comma 4 dell'art.11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene condivisibile tale affermazione a condizione che il DAC sia una mera attuazione del piano in esame oggetto di VAS e non apporti variazioni al piano sovraordinato. Si sottolinea inoltre la necessità che il monitoraggio venga avviato e accompagni tutta la fase attuativa del piano. Tale circostanza deve essere riportata nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

b. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

L'analisi di coerenza esterna ha mirato a valutare la coerenza del piano con gli obiettivi degli atti strategici di riferimento e i principali strumenti di pianificazione e programmazione regionali pertinenti.

Il confronto tra il piano e il contesto pianificatorio e programmatico vigente permette di costruire un quadro conoscitivo d'insieme sugli obiettivi di sostenibilità ambientale e sulle decisioni già assunte, di valutare la coerenza del piano in oggetto rispetto a tali obiettivi e decisioni ed, infine, di riconoscere quegli elementi già valutati in piani e programmi di diverso ordine e che, in quanto tali, dovrebbero essere assunti come elementi invarianti, al fine di evitare duplicazioni o incoerenti sovrapposizioni.

L'analisi di coerenza esterna ha previsto, da un lato, l'individuazione dei piani e programmi che potrebbero avere delle interferenze con i contenuti e gli obiettivi del piano, dall'altro l'analisi delle normative e delle strategie nazionali ed internazionali, con riferimento agli obiettivi da queste definiti.

I piani e programmi considerati sono:

- Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente
- Piano di Tutela delle Acque (PTA)
- Piano d'Ambito Territoriale Ottimale delle risorse idriche (PdA)
- Programma d'azione per le "zone vulnerabili da nitrati"
- Piano di assetto idrogeologico (PAI)
- Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)
- Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA)
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
- Piani di Gestione dei siti Natura2000
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P)
- Programma Operativo FESR 2007-2013
- Piano di Sviluppo Rurale
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali
- Piano Regionale delle Coste (PRC)

La verifica è stata condotta attraverso l'analisi della strategia e degli obiettivi di tali piani e programmi, riguardanti il medesimo ambito territoriale, per accertare che non vi siano interferenze negative e/o che

l'attuazione di uno possa contrastare con l'attuazione dell'altro. Dall'analisi non emergono conflittualità.

Gli atti di riferimento internazionale, nazionale e regionale considerati sono i seguenti:

- VI Programma d'Azione per l'Ambiente della Comunità Europea (2001-2010)
- Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Delibera del CIPE del 2 agosto 2002)
- Linee guida per la VAS dei Fondi Strutturali 2000-2006
- Strategia sulla salute
- D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" Dec. COM (2006) 231 (Comunicazione della commissione al consiglio, al parlamento europeo, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni) per la proposta di Direttiva su una "Strategia tematica per la protezione del suolo".

Dall'analisi emerge che non ci sono incoerenze, tutti gli obiettivi specifici del piano sono a coerenza diretta, indiretta o indifferente con gli obiettivi di protezione ambientale ricavati dagli atti strategici di riferimento.

c. Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano

Gli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e le criticità ambientali esistenti in tutto il territorio regionale sono illustrati nel capitolo 3 del Rapporto Ambientale. Le componenti ambientali prese in considerazione sono quelle ritenute direttamente interessate dalle azioni di piano:

- aria e cambiamenti climatici;
- acqua;
- ambiente marino e costiero;
- suolo;
- natura e biodiversità;
- paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Inoltre sono state analizzate le seguenti tematiche di settore, ritenute rilevanti per il territorio pugliese:

- rifiuti;
- ambiente e salute.

Sulla tematica dei siti inquinati è offerto un inquadramento generale nel capitolo dei contenuti del piano, al fine di illustrare il contesto di riferimento.

Si rileva che non sono stati proposti indicatori di stato dell'ambiente per le componenti ambientali analizzate, in relazione alla particolarità del piano che, pur essendo regionale, riguarda interventi puntuali "a macchia di leopardo" e pertanto dovrebbero essere riferiti allo stato dell'ambiente nell'intorno dei siti contaminati. Tale integrazione viene rimandata alla fase di monitoraggio, una volta aggiornata l'anagrafe dei suddetti siti e ricavati i dati necessari al popolamento degli indicatori.

d. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Sulla base dell'analisi degli atti di riferimento internazionale, nazionale e regionale, e a partire dall'analisi del contesto ambientale del territorio, sono stati individuati gli obiettivi ambientali del piano, per ciascuna tematica di riferimento. Alle tematiche individuate nell'analisi di contesto è stata aggiunta quella dei siti inquinati, tema direttamente affrontato dal piano.

e. Analisi degli effetti ambientali, misure di mitigazione e sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

Nel capitolo 5 del Rapporto Ambientale è stata effettuata la valutazione degli effetti significativi del piano, sottolineando che lo stesso "è uno strumento di carattere ambientale, il cui obiettivo principale, in armonia con i principi e le norme comunitarie ed, in particolare, con il concetto di "chi inquina paga",

consiste nell'individuare i siti regionali contaminati e gli inquinanti che li caratterizzano per tendere alla loro bonifica secondo criteri di priorità basati sulla valutazione del rischio. In questo caso, quindi, lo strumento regionale ha, intrinsecamente, forti connotati di sostenibilità ambientale”.

Pertanto il processo di valutazione ambientale del piano, data la tipologia e gli obiettivi dello stesso, ha supportato la sua elaborazione a livello di:

- scelta della metodologia per individuare le priorità di intervento, considerando l'eventuale presenza di “zone sensibili” o potenzialmente critiche in un “intorno” del sito (Obiettivo Realizzativo OR2);
- definizione delle linee guida per la selezione delle tecnologie di bonifica, considerando le migliori tecniche per minimizzare gli impatti ritenuti rilevanti ed eventualmente indicare le opportune misure di mitigazione (Obiettivo Realizzativo OR6).

Per quanto riguarda le destinazioni d'uso del suolo dopo la bonifica, si precisa che il piano non dà indicazioni in merito, pertanto tali eventuali impatti non sono stati oggetto di valutazione.

Dopo una sintetica descrizione della metodologia proposta per l'individuazione delle priorità di intervento (modello ARGIA) e delle tecnologie di bonifica inserite nelle linee guida, per il cui approfondimento si rimanda al documento di piano, viene effettuata un'analisi specifica degli effetti del piano sulle componenti ambientali e con riferimento agli obiettivi di sostenibilità precedentemente individuati. Tali effetti sono stati analizzati in termini di impatto complessivo delle azioni del piano e in relazione ai due aspetti ritenuti rilevanti e sopra citati (OR2 e OR6).

Come impatto complessivo emerge che il piano ha effetti positivi diretti sulle componenti ambientali quali acqua e suolo, avendo come finalità la tutela, il ripristino e il miglioramento delle condizioni qualitative di tali matrici. Ha inoltre effetti positivi indiretti sia sulla qualità dell'aria in quanto “via di esposizione” ai contaminanti, sia sulle componenti natura e biodiversità e ambiente e salute, in quanto contribuisce alla diminuzione del rischio di contaminazione degli elementi naturali come fauna e vegetazione e della popolazione dovuto a situazioni di degrado ambientale, sia sulla componente paesaggio e beni culturali, in quanto contribuisce al miglioramento delle condizioni del patrimonio paesaggistico, storico e architettonico compromesse da situazioni di degrado ambientale. L'unico effetto potenzialmente negativo è legato all'aumento della produzione di rifiuti speciali e pericolosi dovuto agli interventi di bonifica laddove non recuperabili previo opportuno trattamento.

Dal punto di vista della metodologia prescelta per l'individuazione delle priorità (modello ARGIA), si sottolinea che le componenti “Natura e biodiversità”, “Paesaggio e beni culturali” e “Ambiente e salute” vengono prese in considerazione in quanto nella gerarchizzazione vengono considerati come parametri di valutazione i recettori ambientali naturali, naturali strategici o artistici, e umani nel raggio di 5km di distanza dal perimetro del sito contaminato (zone sensibili). Per recettori ambientali naturali e naturali strategici si intendono ZPS, SIC, SIC Mare, Riserve Naturali Statali, Parchi Naturali Regionali, Parchi Nazionali, Important Bird Areas, grotte che rientrano nel catasto grotte della Regione Puglia, per recettori artistici si intendono zone di particolare interesse paesaggistico, zone ed elementi di particolare interesse storico-archeologico, per recettori umani si intendono residenti e/o lavoratori.

Dal punto di vista delle linee guida proposte per le tecnologie di bonifica, si sottolinea che la matrice di screening proposta finalizzata ad individuare la migliore pratica permette di considerare la minimizzazione degli impatti sulle risorse naturali, compreso suolo, acqua, aria, paesaggio e patrimonio culturale, natura e biodiversità. Gli impatti negativi possibili sono legati principalmente, in fase di cantiere, al disturbo della fauna locale, compresa l'alterazione delle catene trofiche in ambiente marino, e delle attività umane, alle interferenze/danneggiamenti della vegetazione naturale e dei beni culturali presenti nella zona, allo stoccaggio e trasporto verso i siti di smaltimento dei materiali contaminati.

Per far fronte a tali problematiche si propongono alcune misure di mitigazione possibili aggiuntive rispetto alla matrice di screening proposta, quali:

- attuare tutte le misure per prevenire e controllare la produzione di polveri ed emissioni inquinanti

- contenere il consumo di suolo necessario per l'intervento, in particolare in zone di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico
- attuare tutte le misure necessarie per non arrecare danni e/o disturbi alla popolazione frequentante l'area di intervento in termini di inquinamento acustico e olfattivo
- attuare tutte le misure necessarie per non arrecare danni ai beni culturali, architettonici e archeologici, presenti nell'area oggetto di intervento
- attuare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbi alla fauna locale e per evitare la frammentazione di habitat
- in ambiente marino, qualora si dovessero mettere in atto tecniche di dragaggio, attuare tutte le misure necessarie per minimizzare la dispersione del materiale contaminato
- trattare tutti gli eventuali rifiuti, in particolare quelli nocivi, prodotti durante l'intervento di bonifica nel miglior modo possibile dal punto di vista della sostenibilità ambientale
- stoccare e trasportare i materiali contaminati e/o i rifiuti prodotti durante l'intervento di bonifica con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dell'ambiente e della popolazione

Vengono inoltre fornite ulteriori prescrizioni da osservare per gli interventi di caratterizzazione e bonifica di siti inquinati ricadenti in SIC o ZPS.

Relativamente alla valutazione di scenari alternativi, avendo il piano lo scopo di indicare metodologie e linee guida e non di individuare aree e/o progetti, il Rapporto Ambientale si sofferma sull'alternativa "zero", in sintesi l'evoluzione nel tempo del contesto socio-economico, territoriale e ambientale su cui il piano agisce in assenza di qualsiasi intento pianificatorio.

Nello specifico, in riferimento alla tematica "bonifiche dei siti inquinati", in assenza di Piano delle Bonifiche, il sistema sarebbe regolato esclusivamente dal piano risalente al 2001, che, prevedendo una classificazione dei siti basata su un modello molto complesso (EPA), non ha consentito una definizione delle priorità tale da rendere il piano operativo. Inoltre tale piano non prevedeva indicazioni riguardo le migliori tecniche di bonifica, anche in riferimento agli impatti sulle risorse naturali.

f. Monitoraggio e indicatori

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale. A tal fine nel capitolo 6 del Rapporto Ambientale del Piano in oggetto sono state date alcune indicazioni in merito al monitoraggio ed elencati gli indicatori prescelti.

Il sistema di monitoraggio proposto prevede il controllo dello stato dell'ambiente attraverso indicatori di contesto che consentono di seguire l'evoluzione dello scenario di riferimento del programma, e indicatori prestazionali che consentono di monitorare il grado di coerenza e gli impatti - positivi e negativi - del programma rispetto agli obiettivi di sostenibilità identificati.

Come indicatori di contesto sono stati scelti quelli che interessano direttamente la tematica dei siti inquinati, che rappresenta il problema ambientale che il piano intende affrontare, mentre gli indicatori prestazionali sono quelli che, in funzione degli obiettivi di sostenibilità ambientale già individuati nell'ambito del Rapporto Ambientale, possono dare nel tempo indicazioni relativamente ai seguenti aspetti:

- interventi di bonifica effettuati;
- matrici ambientali contaminate;
- recettori naturali ed umani presenti nelle vicinanze dei siti;

- tecniche e misure messe in atto per mitigare i possibili impatti.

Sulle modalità di popolamento si riferisce che la maggior parte degli indicatori saranno popolabili con i dati inseriti nell'Anagrafe dei siti inquinati, altri al termine dell'implementazione della metodologia ARGIA e la stesura della graduatoria, quindi in occasione del DAC, mentre altri necessiteranno dei dati progettuali relativi agli interventi di bonifica.

Si rileva che non sono stati definiti indicatori di contesto relativamente alle altre componenti ambientali, in particolare aria, acqua, ambiente marino e costiero, suolo, natura e biodiversità, paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico, rifiuti, ambiente e salute, che dovrebbero misurare lo stato dell'ambiente nell'intorno dei singoli siti contaminati.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare l'elenco degli indicatori di contesto con i seguenti:

- concentrazione nell'aria di sostanze inquinanti
- emissioni in atmosfera
- concentrazione nell'ambiente idrico (corpi idrici superficiali, sotterranei, acque costiere) di sostanze inquinanti
- prelievi d'acqua ad uso potabile
- presenza di pozzi, in particolare ad uso potabile
- uso del suolo, con particolare riferimento alle aree di naturalità e alle aree degradate
- presenza di cave
- presenza di aree a rischio idrogeologico exPAI
- presenza di aree protette
- presenza di aree SIC/ZPS
- presenza di beni culturali (architettonici/archeologici/paesaggistici) vincolati
- presenza di impianti di trattamento rifiuti
- quantità di rifiuti avviati a recupero e smaltimento
- quantità di rifiuti conferiti in discarica
- tasso di mortalità per causa
- casi di contaminazione di alimenti

Tali indicatori devono essere per quanto possibile popolati con dati riferiti alle aree interessate dai siti contaminati.

Sul piano delle responsabilità si individua nel Settore regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Autorità procedente del piano, il soggetto che provvederà alle valutazioni e all'elaborazione dei rapporti intermedi, che verranno resi pubblici anche attraverso il sito web della Regione Puglia.

Al riguardo, unitamente alla Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovranno essere esplicitate le risorse necessarie e/o le modalità per dare seguito alle misure di monitoraggio indicate.

g. Sintesi non Tecnica

Il Rapporto Ambientale è corredato dalla Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Valutazione di incidenza

Come riportato nell'introduzione, il Piano Regionale delle Bonifiche è soggetto a Valutazione di Incidenza ed il relativo parere viene rilasciato dall'Autorità competente, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità del Servizio Ecologia, nell'ambito della procedura di VAS.

Di seguito si riporta un estratto del parere di Valutazione di Incidenza relativo al Piano Regionale delle Bonifiche, trasmesso con nota prot. n. 7030 del 19.05.2010.

...omissis...

Vista la legge regionale n. 11/2001 e ss.mm.ii. e considerati gli atti dell'Ufficio e la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, l'impatto su habitat e specie d'interesse comunitario, si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni al Piano di cui all'oggetto, ai fini della sola valutazione d'incidenza:

- estendere le forme di mitigazione da osservare in caso di caratterizzazione e bonifica di siti inquinati ricadenti in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) anche a tutto il sistema di Aree Naturali Protette della Regione Puglia ex L.R. 19/97 con riferimento ai rispettivi Piani di Gestione.
- si rammenta la vigenza delle misure di conservazione previste dal R.R. n. 28 del 22.12.2008 (BURP n. 200 del 23.12.2008) "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)' introdotti con D.M. 17 ottobre 2007",
- nel caso dei Siti Rete Natura 2000 per i quali è stato redatto il Piano di gestione occorre considerare le norme in esso contenute;
- nelle aree naturali protette, vigono le norme di cui alle relative leggi istitutive;

In conclusione, tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale delle Bonifiche proposto. Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente all'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste; è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i..

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;
- Richiamati gli obblighi a carico dell'Autorità Procedente di cui all' art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS,

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi del art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parere motivato del Piano Regionale delle Bonifiche - Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, così come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche/VAS, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore

Ing. A. Arrivo

Il dirigente di Ufficio

Ing. G. Russo
